

Deliberazione Originale del Consiglio Comunale

N. 64

del Reg.

Data 7/3/1995

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

L'anno millenovecentonovanta cinque, il giorno sette
del mese di Marzo alle ore 16

e nella sala delle adunanze consiliari

Alla seduta di prosecuzione dell'1/3/95 sospesa e aggiornata ad

di oggi, partecipata ai

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) Aiello Francesco			16) Domicolo Angelo		
2) Dezio Giuseppe			17) Nicosia Antonio		x
3) Lena Nunzio			18) Giudice Giovanni		x
4) Alessandrello Antonio			19) Picci Paolo		
5) Mannelli Rosario		x	20) Cerri Giombattista		
6) Fiorellini Giuseppe		x	21) Candiano Rosario		x
7) Dieli Salvatrice		x	22) Lunetta Giovanni		
8) Di quattro Carmelo		x	23) Modica Giombattista		
9) Insaudo Carmelo		x	24) Raniolo Giovanni		
10) Migliore Salvatore		x	25) Spina Gaetano		
11) Cugnata Vittorio		x	26) Battaglia Stefano		
12) Tuttobene Filippo		x	27) Bennice Angelo		
13) Amorelli Maria Stella		x	28) Melilli Luigi		
14) Curciullo Angelo		x	29) Mandarà Livio		
15) Cirignotta Giombattista			30) Penna Nunzio		x

Presenti N. 19

Assenti N. 11

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Signor Geom. Luigi Melilli Presidente
Supplente
te del Consiglio Comunale Assiste il Segretario Generale Dottore Giuseppe VANADIA

La seduta è pubblica.

OMISSIS

Quindi il Presidente, con riferimento all'argomento posto al punto n. 9 dell'o.d.g. concernente: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni", dà la parola al Resp. del Settore Affari del Personale, sig.na Gloria Bonifazio, che espone quanto segue:

"Il D.L. n. 507/93 agli articoli 58 e 68 prevede che il Consiglio Comunale con proprio atto istituisca una tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento rifiuti solidi urbani ed equiparati svolto nell'ambito del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitativi esistenti nel territorio comunale e ne disciplina con apposito regolamento le modalità di applicazione.

Essa viene applicata mediante tariffe, deliberate di volta in volta con apposito provvedimento della Giunta Comunale, determinate in base alle prescrizioni ed ai criteri stabiliti dallo stesso D.L. n. 507/93 e specificate nell'unico regolamento, avendo riguardo alla copertura minima del costo del servizio determinato ai sensi dell'articolo 61 del più volte citato decreto legislativo 507/93.

Pertanto, dovendo adempiere a tale obbligo di legge, il Consiglio Comunale è chiamato ad adottare il relativo regolamento, ai sensi del D.Lgs. suddetto".

Quindi dà lettura della bozza di "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni" che si allega alla presente sotto la lett. "A".

Interviene preliminarmente il Consigliere On.le Francesco Aiello che comunica al Consiglio di aver approfondito il Regolamento proposto riscontrandone come caratteristica preminente una generalità di intenti che invece ritiene debbano essere particolareggiati e, principalmente, riferiti alla realtà del territorio del Comune. Riferisce sulla necessità di sottoporre all'attenzione del Consiglio emendamenti modificativi, sostitutivi e aggiuntivi al Regolamento così come proposto.

Al fine di snellire i lavori del Consiglio propone, quindi, di votare di volta in volta su ciascuno degli emendamenti che egli stesso proporrà e di votare infine sul provvedimento finale che risulterà alla fine dei lavori del Consiglio.

Il Consiglio approva la superiore proposta.

Quindi il Cons. Aiello propone il seguente emendamento modificativo: intercambiare la posizione degli artt. 1 e 3, e quindi l'art. 3 diventa art. 1 e, viceversa, l'art. 1 diventa art. 3. Il Presidente pone ai voti la proposta del Cons. Aiello.

L'emendamento viene approvato all'unanimità daio 19 consiglieri presenti e votanti.

Il segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 sul superiore emendamento.

Quindi il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'art. 1 che viene approvato all'unanimità dai 19 Consiglieri presenti e votanti.

Il Cons. Aiello propone i seguenti emendamenti all'art. 2: dopo le parole: "D.Lgs 507/1993" aggiungere "e successive aggiunzioni, integrazioni e/o modificazioni"; quindi propone di sopprimere da "Ad esso" fino alla fine del comma e sostituirlo con un comma 2°: "Ad esso si fa riferimento per quanto non contemplato dal presente regolamento ai fini dell'applicazione della tassa".

Esce il cons. Mandarà (consiglieri presenti n. 18).

Il Presidente pone ai voti l'approvazione degli emendamenti all'art. 2 proposti dal cons. Aiello, che vengono approvati all'unanimità dai 18 consiglieri presenti e votanti.

Il segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 sui superiori emendamenti.

Quindi il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'art. 2 come sopra emendato e di seguito riportato:

ART. 2

- Servizio di nettezza urbana -

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 Settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs 507/1993, e successive aggiunzioni, integrazioni e/o modificazioni.
 2. Ad esso si fa riferimento per quanto non contemplato dal presente Regolamento ai fini dell'applicazione della tassa".
- L'art. 2, come sopra emendato, viene approvato all'unanimità dai 18 consiglieri presenti e votanti.

Entra il cons. Cugnata (consiglieri presenti n. 19).

Quindi il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'art. 3 che viene approvato all'unanimità dai 19 consiglieri presenti e votanti.

Interviene il cons. Alessandrello sull'art. 4 rilevando che la tassa dovrebbe essere dovuta dall'affittuario anche in caso di locazione saltuaria od occasionale.

Interviene il cons. Fiorellini, il quale non condivide i rilievi fatti dal cons. Alessandrello in quanto è necessario che il Regolamento individui un soggetto di riferimento in caso di affitti saltuari o in presenza di contratti di locazione non registrati.

Interviene il cons. Alessandrello ribadendo che venga stabilito dal Regolamento quando la tassa sia dovuta dall'affittuario.

Interviene il cons. Aiello il quale chiarisce che la tassa in oggetto non è basata sulla proprietà, ma sulla occupazione e sull'uso che se ne fa.

Interviene il cons. Giudice il quale dichiara di non trovarsi d'accordo con la proposta del cons. Alessandrello, poiché, quanto da lui asserito, sicuramente è stabilito nel decreto L.gs 507/93.

A questo punto il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'emendamento proposto dal cons. Alessandrello, consistente nella aggiunta di un 3° comma all'art. 4: "Per quanto riguarda gli alloggi affittati per un anno intero, la tassa è pagata dall'affittuario".

La votazione riporta il seguente risultato:
consiglieri presenti e votanti n. 19

Voti favorevoli n. 1 (Alessandrello);

Voti contrari n. 18;

Pertanto la proposta di emendamento sopracitata viene respinta a maggioranza.

A questo punto il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'art. 4 come da schema proposto che viene approvato a maggioranza dai 19 consiglieri presenti e votanti, con 18 voti favorevoli e il solo voto contrario del cons. Alessandrello.

Interviene quindi il cons. On. Aiello il quale propone un emendamento aggiuntivo: l'aggiunta dell'art. 4 bis che di seguito si riporta:

"Funzionario responsabile.

1. Il Sindaco designa un funzionario comunale al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa.

2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del Responsabile di Settore".

Entra il cons. Picci (consiglieri presenti n. 20).

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo sopra riportato denominato art. 4 bis, che viene approvato a maggioranza dai 20 Consiglieri presenti, con 19 voti favorevoli e l'astensione del cons. Alessandrello. Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Interviene il cons. Aiello che propone l'aggiunta di un articolo 4 ter che di seguito si riporta:

"Zone di intervento.

1. La tassa è dovuta nelle zone di territorio comunale in cui risulta essere istituito e attivato il servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei termini e con le modalità di cui al presente regolamento".

Interviene il cons. Tuttobene per specificare che nella bozza di regolamento è sancito il principio che chiunque possiede un immobile all'interno del territorio urbano di Vittoria, deve contribuire alle spese del servizio. Quello che invece propone l'on. Aiello è che il pagamento è dovuto solo in funzione al servizio reso.

Interviene il cons. Aiello il quale chiarisce che la tassa è dovuta per intero da tutti coloro che usufruiscono del servizio attivo e permanente.

Non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare il Presidente pone ai voti l'approvazione del superiore emendamento aggiuntivo che viene approvato all'unanimità dai 20 consiglieri presenti e votanti. Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 sul superiore emendamento.

Interviene il cons. Aiello che propone l'aggiunta di un art. 4 quater che si riporta qui di seguito:

"Modalità del servizio.

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto in regime di privativa nell'ambito dei centri urbani di Vittoria e Scoglitti ed eventualmente è esteso ai nuclei abitati ed alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. L'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana da adeguarsi ai sensi del D.Lgs. 507/93.

3. Gli ambiti dei centri urbani di Vittoria e Scoglitti di cui agli artt. 3 e 11 del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono definiti dai confini di perimetro del centro urbano consolidato, così come individuati dal PRG vigente.

4. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, o all'esterno dello stesso, quanto, di fatto, detto servizio è attuato con regolarità ed efficienza, nell'arco dell'intero anno nei limiti ed ai sensi del presente regolamento".

Interviene il cons. Alessandrello il quale propone di stabilire per iscritto la differenziazione dell'applicazione della tassa tra il centro urbano e fuori dal centro abitato.

Interviene il cons. Aiello il quale chiarisce che il centro urbano è quello delimitato dal PRG.

Interviene il cons. Spina che chiede che venga prevista, nel Regolamento in oggetto, l'efficienza del servizio anche fuori dal centro abitato.

Interviene il cons. Giudice che chiede di sapere se il servizio di pulizia che tutti coloro che abbiano una seconda casa, o residenza stagionale, paghino con una tariffa ridotta. A suo parere, dal punto di vista legislativo, non si può prevedere che il cittadino vada a controllare se il servizio funziona o se è saltuario. Tutto questo deve essere garantito e controllato dalla stessa AMIU.

Non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'emendamento proposto dal cons. Aiello e denominato art. 4 quater, che viene approvato a maggioranza dei 20 consiglieri presenti, con 19 voti favorevoli e l'astensione del cons. Alessandrello.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

L'On. Aiello propone l'aggiunta di un art. 4 quinquies che si riporta di seguito:

"Standard di normalità del servizio."

1. Nelle zone dove il servizio viene svolto in regime di privativa lo standard minimo di qualità del servizio è definito dalle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima dei contenitori, dalla capacità minima che gli stessi devono assicurare, dalla frequenza della raccolta, dalle condizioni di integrità materiale di contenitori, dalla frequenza di pulizia degli stessi, dalla continuità e regolarità temporale del servizio stesso".

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare il Presidente pone ai voti l'approvazione del superiore emendamento proposto come art. 4 quinquies, che viene approvato a maggioranza dei 20 consiglieri presenti, con 19 voti favorevoli e l'astensione del cons. Giudice.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Il cons. Aiello propone l'aggiunzione di un art. 4 sexties che si riporta qui di seguito:

"Regolarità del servizio."

1. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile e disposizione, ovvero di esercizio dell'attività dell'utente, o viene interrotto per un periodo superiore a 30 giorni, o è effettuato in grave violazione del Regolamento di cui alla delibera 644 del 10.7.1989 e successive aggiunte e modificazioni, deliberato dal C.C. a norma dell'art. 59, 1° comma, del D.Lgs. 507/1993, relativamente alle distanze, alla capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, stabiliti in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio, nei termini di cui all'art. 4 quater del presente Regolamento, il tributo è dovuto nella misura ridotta del 40%".

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Presidente pone ai voti l'approvazione del superiore emendamento, proposto come art. 4 sexties, che viene approvato all'unanimità dai 20 consiglieri presenti e votanti.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Interviene il cons. On. Aiello che propone l'aggiunzione di un art. 4 septies che si riporta di seguito:

"Interruzione temporanea del servizio."

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolto per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si potragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle per-

sione o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione".

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Presidente pone ai voti l'approvazione del superiore emendamento proposto come art. 4 septies, che riporta il voto unanime dei 20 consiglieri presenti e votanti.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Interviene il cons. On. Aiello che propone l'aggiunzione di un art. 4 octies che qui di seguito si riporta:

"Zone esterne ai centri urbani.

A. Nelle zone esterne ai centri urbani di Vittoria e Scoglitti, nelle quali il servizio, previa adozione di apposita deliberazione della G.M., è limitato a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando quanto dovuto ai sensi dei successivi articoli".

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Presidente pone ai voti l'approvazione del superiore emendamento proposto come art. 4 octies che viene approvato a maggioranza dai 20 consiglieri presenti, con 19 voti favorevoli e l'astensione del cons. Alessandrello.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Il Cons. On. Aiello propone l'aggiunta di un art. 4 nonies che qui di seguito si riporta:

"Zone esterne agli agglomerati urbani non servite.

1. Nelle zone esterne ai centri urbani di Vittoria e Scoglitti e alle aree perimetrate di cui al precedente art. 4 octies nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 4 octies, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta, come segue:

- a) in misura pari al 60% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 200 mt. e fino a 300 mt.;
- b) in misura pari al 50% della tariffa, se la suddetta distanza supera i 300 mt. e fino a 400 mt.;
- c) in misura pari al 40% della tariffa per distanze da mt. 400 e fino a 500 mt."

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Presidente pone ai voti l'approvazione del superiore emendamento proposto come art. 4 nonies che viene approvato a maggioranza dai 20 consiglieri presenti e votanti, con 17 voti favorevoli e 3 contrari (Giudice, Tuttobene, Picci).

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Continuando il cons. Aiello propone una serie di emendamenti all'art. 5:

comma 2 lett. b): sostituire "m. 1,50" con "mt. 2,00";
comma 2 lett. e): aggiungere alla fine: "o siano comunque tali da non poter produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrato in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione";
comma 5: sostituirlo interamente con il seguente:

"5. Per le attività in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, può essere applicata la detassazione nella misura del 30% della tariffa dovuta, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi".

Interviene il cons. Spina il quale propone di aggiungere, alla fine della lett. b del 2° comma la seguente frase: "nonché lastrici solari".

Interviene il cons. Tuttobene il quale, considerando materialmente impossibile prevedere un elenco dettagliato di tutti i casi in cui possa essere prevista la detassazione, propone di tenere in considerazione tutti quei locali pubblici che, come detto all'inizio dell'articolo, per la loro stessa natura, non producono rifiuti (teatri, cinema).

Interviene il cons. Giudice il quale rileva che il gran numero di emendamenti proposti rischia di diventare un problema per l'approvazione del Regolamento in questione da parte del CO.RE.CO. Inoltre considera tale Regolamento inapplicabile per il gran numero di accertamenti che il Comune sarebbe tenuto ad effettuare. Pertanto, in riferimento alla lett. e) del 2° comma, propone di lasciarla così come proposto nella bozza.

Interviene il cons. On. Aiello il quale dichiara di non condividere le proposte dei cons. Spina e Giudice.

Interviene il cons. Lena che con riferimento all'intervento del cons. Giudice rileva che qualora questo Regolamento venisse bocciato per le motivazioni dallo stesso espresse, il Cons. Giudice non avrebbe nulla da rimproverarsi in quanto contrario. Per quanto riguarda gli accertamenti da fare, l'Ufficio si adopererà in questo senso.

Esce il cons. Picci (consiglieri presenti 19).

A questo punto il Presidente pone ai voti l'approvazione degli emendamenti all'art. 5 proposti dal cons. Aiello, e come sopra descritti.

I sopracitati emendamenti vengono approvati a maggioranza dai 19 consiglieri presenti e votanti, con 18 voti favorevoli ed il voto contrario del cons. Giudice.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 46/91 sui superiori emendamenti.

Interviene il cons. Alessandrello che riprende la proposta del cons. Spina, e cioè inserire al comma 2, lett. b) dell'art. 5 l'espressione: "nonché lastrici solari".

Il Presidente pone ai voti l'approvazione del superiore emendamento che viene respinto a maggioranza dai 19 consiglieri presenti e votanti, con 18 voti contrari e il solo voto favorevole del cons. Alessandrello.

A questo punto il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'intero art. 5 come sopra emendato e di seguito riportato:

Art. 5

"Esclusioni dalla tassa.

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di

- essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitti, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 2,00 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce) o siano comunque tali da non poter produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrato in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
- Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
 4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
 5. Per le attività in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, può essere applicata la detassazione nella misura del 30% della tariffa dovuta, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi".

La votazione risulta favorevole a maggioranza riportando il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 19

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 2 (Giudice, Alessandrello).

A questo punto il Presidente dopo aver constatato che nessun consigliere ha proposto emendamenti, pone ai voti l'approvazione dell'art. 6 dello schema proposto: "Commisurazione della tassa" L'art. 6 viene approvato alla unanimità dai 19 consiglieri presenti e votanti.

Interviene il cons. On. Aiello il quale propone di cassare l'art. 7 in quanto è stato sostituito dal precedente art. 4 nonies.

Il Presidente pone ai voti l'approvazione del superiore emendamento soppressivo dell'intero art. 7, che viene approvato a maggioranza dai 19 consiglieri presenti e votanti, con 18 voti favorevoli e il solo voto contrario del cons. Giudice.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Sull'art. 8 dello schema proposto interviene il cons. Alessandrello che propone di invertire nell'ordine gli aumenti in percentuale previsti al comma 2.

Interviene il consigliere Aiello che propone di abbassare la quota degli aumenti in percentuale prevista dall'art. 8, comma 2 e cioè portarla rispettivamente a 8%, 5% e 4%;

Il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'emendamento proposto dal cons. on. Aiello che viene approvato all'unanimità dai 19 consiglieri presenti e votanti.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Quindi il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'intero art. 8 come sopra emendato e di seguito riportato:

"Parti comuni del condominio"

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento dell' 8% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini

aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini

aumento del 4% agli alloggi siti in edifici oltre i 20 condomini".

L'art. 8 come sopra emendato viene approvato all'unanimità dai 19 consiglieri presenti e votanti.

Quindi il Presidente dopo aver constatato che nessun consigliere ha proposto emendamenti pone ai voti l'approvazione dell'art. 9 come da schema proposto: "Classe di contribuzione".

La votazione riporta il voto favorevole unanime dei 19 consiglieri presenti e votanti.

Interviene il cons. Giudice sull'art. 10, dichiarando di non dividerne il punto b).

Interviene il cons. On. Aiello che propone un emendamento sostitutivo dell'intero art. 10 compreso il titolo, che di seguito si riporta:

"Agevolazioni e riduzioni."

1. E' esente dalla tassa:

a) utente, unico occupante, che goda quale esclusiva fonte di reddito, della pensione minima INPS;

b) utenti che godono, quale unica fonte di reddito, la pensione minima INPS, che siano disabili o aventi a carico persone disabili, con grado di invalidità riconosciuta superiore al 70% o, se minori, portatori di grave handicap riconosciuto da visita specialistica.

2. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoelencata:

a) utenti che godano, quale unica fonte di reddito, della pensione minima INPS, nella misura del 50%;

b) utenti costituiti da nucleo familiare i cui soggetti risultino disoccupati da oltre un anno, nella misura del 70%.

3. Tali esenzioni saranno concesse su presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione".

Interviene il cons. Giudice il quale propone di non utilizzare il criterio dello stato di "disoccupazione", ai fini delle agevolazioni, ed attenersi solo al reddito.

Interviene il cons. Cugnata il quale condivide la proposta del cons. Giudice.

Interviene il cons. Aiello che non condivide quanto proposto dal cons. Giudice, in quanto, così facendo, si rischia di non fare pagare nessuno.

Interviene il cons. Giudice il quale rileva che tutte le somme relative alle esenzioni e riduzioni che saranno concesse, dovranno prevedere la copertura a carico del bilancio comunale. Quindi chiede, in merito il parere dell'uff. Tributi, al fine di quantificare la spesa che dovrebbe essere prevista nel bilancio comunale. Inoltre, considerato lo stato finanziario del Comune, ritiene irrealizzabili le proposte dell'on. Aiello. Per quanto riguarda i pensionati sociali monoutenti, propone la riduzione della tassa del 50%; per quanto concerne tutte le altre fasce individuate dal cons. Aiello, ritiene di non tenerne conto, dal momento che tale spesa non potrebbe essere imputata nel bilancio comunale.

A questo punto il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'emendamento sostitutivo dell'intero art. 10 proposto dal cons. Aiello, come sopra descritto, che viene approvato a maggioranza dai 19 consiglieri presenti, con 17 voti favorevoli, il voto contrario del cons. Giudice e l'astensione del cons. Tuttobene.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Interviene il cons. Aiello che propone una serie di emendamenti all'art. 11: sostituire il titolo dell'articolo con "Tariffe per particolari condizioni d'uso"; comma 3: lett. a): sostituire la quota di riduzione con 25%; lett. b): sostituire la quota di riduzione con 30%; lett. c): sostituire la quota di riduzione con 25%; lett. f): sostituire la quota di riduzione con 30%.

Quindi il Presidente dà lettura della nota dell'ANEC pervenuta in data 6.2.1995 con protocollo n. 5134 che invita il Consiglio Comunale a rivedere la classificazione dei locali che producono rifiuti, tenendo conto che i "Cinema" non producono rifiuti e i loro locali sono aperti solo 90 giorni l'anno.

Interviene il cons. Cagnata il quale rileva che il tribunale di Milano, con sentenza, ha equiparato i locali dei Cinema a quelli dei Musei o Teatri.

Interviene il Cons. Aiello il quale demanda il problema sollevato dall'ANEC all'attenzione della futura A.C..

Quindi il Presidente pone ai voti l'approvazione degli emendamenti proposti dal cons. On. Aiello sull'art. 11 che vengono approvati a maggioranza dai 19 consiglieri presenti, con 18 voti favorevoli e l'astensione del cons. Giudice.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Quindi il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'intero art. 11 come sopra emendato e di seguito riportato:

"Tariffe per particolari condizioni d'uso:

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoelencata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 25%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;

- c) locali non adibiti ad abitazioni ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 25%;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinue a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazioni indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 33%;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 33%;
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 30%;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette".

L'art. 11 come sopra emendato viene approvato a maggioranza dei 19 consiglieri presenti con 18 voti favorevoli e l'astensione del cons. Giudice.

A questo punto, data l'ora tarda, il Presidente, alle ore 23,50, sospende la seduta, aggiornandola a martedì 14 marzo, alle ore 18, per la prosecuzione della trattazione dell'argomento, nonché degli altri punti posti all'o.d.g.

OMISSIS

Quindi il Presidente, nella seduta di prosecuzione di martedì 14 marzo, regolarmente notificata, alla presenza di 22 consiglieri: Aiello, Dezio, Lena, Alessandrello, Mannelli, Diquattro, Insaudo, Migliore, Tuttobene, Amorelli, Cirignotta, Domicolo, Giudice, Picci, Cerri, Lunetta, Modica, Raniolo, Battaglia, Bennice, Melilli, Mandarà, dopo la trattazione del punto n. 14 dell'o.d.g., prelevato su richiesta del cons. Lunetta, riprende la trattazione dell'argomento posto al punto n. 9 dell'o.d.g. concernente: "Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni".

Chiede ed ottiene di parlare il cons. On. Aiello che propone un emendamento aggiuntivo: l'inserimento di un art. 11 bis che si riporta di seguito:

"Gettito della tassa.

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, come determinato dall'art. 61 del decreto legislativo n. 507/1993, né può essere inferiore alla percentuale minima di copertura del predetto costo prevista dallo stesso art. 61".

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Presidente pone ai voti l'approvazione del superiore emendamento aggiuntivo proposto dal cons. Aiello come art. 11 bis, che viene approvato all'unanimità dai 22 consiglieri presenti e votanti.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Interviene il cons. Aiello che propone un emendamento aggiuntivo: l'inserimento di un articolo 11 ter che di seguito si riporta:

"Esenzioni.

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) i locali e le aree di proprietà comunale o adibiti ad uffici comunali;

b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, escluso in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad altro uso".

Interviene il cons. Giudice il quale rileva che il Regolamento in trattazione, così come emendato, risulta artificioso e di difficile applicazione. Inoltre, di tutte le esenzioni che si stanno prevedendo, dovranno poi esserne imputati nel bilancio i relativi oneri che, a suo avviso, ammonterebbero a circa 1 miliardo l'anno. Quindi chiede il parere del funzionario dell'Ufficio Tributi.

Interviene il cons. Modica il quale avanza una mozione d'ordine, invitando il Presidente a non fare ritornare i consiglieri a questioni che il Consiglio Comunale ha già superato.

Interviene la Sig.ra Bonifazio in qualità di Resp. di Settore che, rispondendo all'intervento del cons. Giudice, ribadisce che le esenzioni di cui all'emendamento 11 ter sono previste nella classificazione delle aree e il relativo onere da imputare in bilancio è irrilevante.

Interviene il cons. Giudice il quale constata che si sta stravolgendo il Regolamento e si continua a inserire esenzioni senza sapere quantificare in alcun modo la spesa da imputare nel bilancio.

Quindi dichiara il proprio voto contrario, prevedendo che il prossimo Sindaco non potrà fare pagare nessuno.

Interviene il cons. Aiello il quale rileva come il cons. Giudice ignori completamente gli argomenti di cui parla. Il Consiglio Comunale è sovrano, quindi in sede di dibattito può modificare e stravolgere tutte le proposte della Giunta, anche se già esaminate nelle relative Commissioni Consiliari. Il problema della distanza dei contenitori è contemplato nel D.Lgs. 507/93. Per quanto riguarda le esenzioni, non si sta in alcun modo alterando la borsa originaria.

La politica non può prescindere dalla verità e, a suo avviso, il cons. Giudice si ostina a non volere ammettere come stanno le cose.

Interviene il cons. Giudice il quale risponde al cons. Aiello ritenendolo "portatore di falsità tecnica" poiché sta improntando tutto il regolamento sulla distanza dei contenitori. Le agevolazioni ed esenzioni che si prevedono non sono state ancora quantificate con una relazione contabile firmata dal Ragioniere Capo. Fino a questo momento è stata fatta demagogia perché la verità è che il bilancio del Comune è disastrosato. Per quanto riguarda il gran numero di emendamenti proposti, non capisce perché non vengano portati in sede di Commissione Affari Generali, composta da consiglieri validi, rischiando in tal modo di mortificare il lavoro svolto in Commissione.

Interviene il cons. Alessandrello il quale ribadisce che il Consiglio Comunale ha la facoltà di apportare qualunque modifica ai provvedimenti. Per quanto concerne le esenzioni di cui all'art. 11 ter esplicitate dal cons. Aiello, propone di non esentare i locali adibiti al culto.

Interviene il cons. Mannelli il quale chiede che l'argomento venga rinviato a quando sarà presentata la relazione contabile di cui parlava il cons. Giudice.

Interviene il cons. Aiello il quale legge l'art. 10 della borsa di Regolamento, che riguarda le esenzioni, e lo confronta con l'art. 11 ter, dallo stesso proposto, facendo rilevare come quanto le sue proposte, siano più restrittive rispetto alla proposta originale.

Non avendo alcun altro consigliere chiesto di parlare il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo proposto dal cons. Aiello come art. 11 ter, sopradescritto, che viene approvato a maggioranza dei 22 consiglieri presenti e votanti, con 20 voti favorevoli e 2 voti contrari (Giudice, Alessandrello).

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. 48/91 sul superiore emendamento aggiuntivo.

Interviene il cons. On. Aiello che propone un emendamento aggiuntivo con l'inserimento di un articolo 11 quater che di seguito si riporta: "Classificazione".

1. Nelle more della approvazione del presente Regolamento e comunque per l'esercizio finanziario 1995 continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili come precedentemente disciplinate.

2. Dal 1° Gennaio 1996 vige la seguente classificazione di categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria:

- 1) locali delle abitazioni private e relative pertinenze compresi boxes e autorimesse;
 - 2) locali delle autorimesse e box ad uso privato non costituenti pertinenze delle abitazioni;
 - 3) locali dei servizi per autorimessa ad uso pubblico;
 - 4) locali degli uffici pubblici e privati e degli studi professionali;
 - 5) locali delle scuole pubbliche e private, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni e delle istituzioni di natura esclusivamente religiosa o qualsiasi culto adibiti, culturale, sportiva, ricreativa; locali dei circoli di arena, di invalidi, combattentistici, dei partiti politici e di organizzazioni sindacali, locali delle società di Mutuo soccorso;
 - 6) locali degli istituti di pubblico ricovero, aventi anche scopo di beneficenza e delle comunità religiose;
 - 7) locali degli esercizi commerciali di grandi dimensioni (supermercati), complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive;
 - 8) aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari e analoghi complessi attrezzati, e locali di altri esercizi commerciali;
 - 9) locali degli esercizi commerciali di vendita di frutta e verdura, di pollame, di carni, di pesce;
 - 10) boxes Mercato - insediamenti per lavorazione e spedizione prodotti ortofrutticoli - Stabilimenti industriali e commerciali;
 - 11) locali dei laboratori per radiotecnici, orafi, orologiai;
 - 12) locali di abbigliamento, arredamento, parrucchiere e barbiere, istituti di bellezza, delle palestre e simili.
 - 13) locali dei laboratori meccanici, artigianali, legatorie e falegnamerie;
 - 14) locali delle sale cinematografiche e delle relative gallerie, locali dei teatri, delle sale di concerto;
 - 15) locali delle sale da ballo, di ritrovo, dei trattamenti, delle sale da spettacolo, da gioco, delle discoteche;
 - 16) locali dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, dei ristoranti, paninerie, rosticcerie, pizzerie;
 - 17) locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni;
 - 18) ospedali, locali di collegi e convitti, delle case di cura, delle caserme e grandi comunità in genere;
 - 19) locali dei magazzini di depositi;
 - 20) aree dei distributori di carburante, dei banchi di vendita all'aperto ed altre aree scoperte ad uso privato.
3. Le tariffe per l'applicazione della tassa vengono determinate dalla giunta comunale con separato provvedimento secondo il disposto

dell'art. 69 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507".

Dopo una breve consultazione tra i consiglieri, per maggior approfondimento dell'argomento, il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'on. Aiello come art. 11 quater, sopra riportato, che viene approvato a maggioranza dei 22 consiglieri presenti e votanti, con 21 voti favorevoli ed il voto contrario del cons. Giudice.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole, ai sensi della L.R. n. 48/91, sul superiore emendamento.

Escono i consiglieri Insaudo e Mandarà (consiglieri presenti n.20).

Interviene il consigliere Aiello che propone un articolo sostitutivo dell'art. 12, che propone come 11 quinquies che di seguito si riporta:

"Tassa giornaliera"

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 30%.

3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni:

- esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di durata inferiore a ore 24. L'esenzione non opera per la occupazione di aree mercatali e fieristiche anche se è inferiore alle 24 ore.

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Presidente pone ai voti l'approvazione del superiore emendamento sostitutivo dell'art. 12 proposto dal cons. Aiello, come art. 11 quinquies che viene approvato all'unanimità dai 20 consiglieri presenti e votanti.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Il cons. Aiello propone un articolo sostitutivo dell'art. 13, indicandolo come art. 11 sexies che di seguito si riporta:

"Denunce"

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio tributi del Comune.

2. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree

del condominio e del centro commerciale integrato.
Tale elenco per l'anno 1995 deve essere presentato entro il 30 settembre 1995.

3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare denuncia di variazione nelle forme di cui al comma precedente.

4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi.

In particolare dovranno essere specificati:
per le persone fisiche: il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale ed effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'Ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Presidente pone ai voti l'approvazione del superiore emendamento sostitutivo dell'art. 13, proposto come art. 11 series che viene approvato all'unanimità dai 20 consiglieri presenti e votanti.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Interviene il cons. Aiello che propone un ulteriore emendamento, art. 11 septies, che riprende il 1° comma dell'art. 17 e l'intero art. 15, dal titolo: "Accertamento e controllo" che si riporta qui di seguito:

"Accertamento e controllo."

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dell'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto legislativo stesso.

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare il Presidente pone ai voti l'approvazione del superiore emendamento che viene approvato a maggioranza dai 20 consiglieri presenti e votanti, con 19 voti favorevoli e il voto contrario del cons. Giudice.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Quindi il consigliere Aiello propone un articolo 11 octies che riprende per intero la formulazione dell'art. 16 del Regolamento proposto.

Non avendo alcun altro consigliere chiesto di intervenire il Presidente pone ai voti l'approvazione del superiore articolo che viene approvato a maggioranza dai 20 consiglieri presenti e votanti, con 19 voti favorevoli e il voto contrario del cons. Alessandrello.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Interviene il cons. Aiello che propone un art. 11 novies in sostituzione del 2° comma dell'art. 17, che di seguito si riporta:

"Riscossione"

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la trazione non è superiore a L. 500, per eccesso se è superiore.

3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre."

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'emendamento sostitutivo del 2° comma dell'art. 17 dello schema di regolamento proposto dal cons. Aiello come art. 11 novies che viene approvato all'unanimità dai 20 consiglieri presenti e votanti.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Il Cons. Aiello propone un art. 11 decies che sostituisce il comma 5 dell'art. 14 che di seguito si riporta:

"Rimborsi"

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/93, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento".

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Presidente pone ai voti l'emendamento sostitutivo del comma 5 dell'art. 14 proposto dal cons. Aiello con art. 11/decies che viene approvato all'unanimità dai 20 consiglieri presenti e votanti.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Interviene il cons. Aiello che propone un art. 11/undecies, che di seguito si riporta, per la disciplina del contenzioso:

"Contenzioso"

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.92 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale delle entrate per la Sicilia, Sezione staccata di Ragusa.

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Presidente pone ai voti il superiore emendamento così come da proposta formulata dal cons. Aiello come art. 11/undecies che riporta il voto unanime dei 20 consiglieri presenti e votanti.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Il cons. Aiello propone un art. 11/duodecies in sostituzione dell'art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, che di seguito si riporta:

"Disposizioni transitorie"

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dall'art. 4 novies che hanno decorrenza dall'1.1.1995 e dall'art. 11 che hanno decorrenza dall'1.1.1996.

In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce, di cui all'art. 23, originarie e di variazione, relative agli anni 1994 e 1995, nonché le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento tributario del tributo, le richieste di detassazione o riduzioni previste nel presente regolamento, vanno prodotti entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.

I termini di accertamento e di riscossione di cui agli artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs. 507/93 si applicano anche ai crediti tributari relativi agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodotti in base alla precedente regolamentazione del C.C. n. 644/89 e successive aggiunte e modificazioni.

In deroga al disposto dell'art. 72, comma 1 del D.Lgs. 507/93, i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° GENNAIO 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.

Entro il 30 settembre 1995 vanno prodotte le relative denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base alla precedente regolamentazione, e le richieste di detassazione o riduzioni previste.

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'emendamento sostitutivo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 14 proposto dal cons. Aiello come art. 11/duodecies, che viene approvato all'unanimità dai 20 consiglieri presenti e votanti. Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Il cons. Aiello propone un art. 11/ter decies in sostituzione dell'art. 18 dello schema proposto, che di seguito si riporta:

"Abrogazioni"

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti

solidi urbani, nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento".

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'emendamento sostitutivo dell'art. 18 proposto dal cons. Aiello come art. 11/ter decies, che viene approvato alla unanimità dei 20 consiglieri presenti e votanti.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

Il cons. Aiello propone l'aggiunta di un art. 11/quarter decies che di seguito si riporta:
"Norme di rinvio".

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni".

Non avendo alcun consigliere chiesto di parlare il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo proposto dal cons. Aiello come art. 11/quarter decies che viene approvato a maggioranza dai 20 consiglieri presenti e votanti, con 19 voti favorevoli e il voto contrario del cons. Alessandrello.

Il Segretario Generale, seduta stante, esprime parere favorevole ai sensi della L.R. n. 48/91 sul superiore emendamento.

A questo punto il Presidente pone ai voti l'approvazione dell'intero "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni", come sopra emendato, munito del parere di legittimità del Segretario Generale evidenziando che gli articoli, nel testo definitivo, avranno una numerazione progressiva di cui si terrà conto anche nei riferimenti degli articoli stessi.

La votazione riporta il seguente risultato:

- Consiglieri presenti n. 20;
 - Voti favorevoli n. 17;
 - Voti contrari n. 1 (Giudice);
 - Astenuti n. 2 (Tuttobene, Picci).
- Pertanto:

IL CONSIGLIO

- Udito il Presidente;
- Sentiti gli emendamenti proposti dai Consiglieri Comunali;
- Visto il D.Lgs. n. 507/1993 ed in particolare gli artt. 58, 62, 63, 66, 67, 70 e 79;
- Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Affari Generali espresso nella seduta del 13.2.1995;
- Visti i pareri resi dai sei Consigli di Circoscrizione;
- Visto il parere reso dai Revisori dei Conti del Comune in data 10.2.1995;
- Visti i pareri resi ai sensi della L.R. 48/91 in linea tecnica, contabile e di legittimità dal Resp. di Settore, dal Ragioniere Capo e dal Segretario Generale;
- Con il parere del Segretario Generale reso nel corso della seduta ai sensi della L.R. N. 48/91;
- Visto l'OREL in vigore;
- A maggioranza di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) Adottare il "Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni" così come emendato in premessa e che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale recante la numerazione progressiva da 1 a 31.

- 2) Trasmettere copia del Regolamento adottato alla direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 58 del decreto legislativo n. 507/93:

A questo punto, data l'ora tarda, il Presidente alle ore 23 dichiara sciolta la seduta.

M.F./P.C./v.a.
(tassa - tassa1-A2)



CITTA' DI VITTORIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Approvazione Regolamento per l'applicazione delle Tasse per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani interini.

PARERI L.R. 48/1991 E L. 142/1990

SETTORE

Si esprime parere favorevole, avendo verificato la conformità alla normativa tecnica che regola la materia della presente deliberazione.

Vittoria, li *30-1-1995* TIMBRO

IL CAPO SETTORE

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, comma 1° della L. 142/1990

Nella sua esec.

IL RESP. DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Vittoria, li

TIMBRO

IL RESP. DI RAGIONERIA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Si esprime parere favorevole sulla legittimità formale della presente proposta.

Vittoria, li

TIMBRO

IL SEGRETARIO GENERALE

Onerazioni

all'art. 11, punto 3, comma d):

a) aggiungere dopo le parole "non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato" le parole "per uso che non sia stagionale o limitato o discountato"

b) Ridurre la percentuale a 12%

[Signature]

[Faint text and stamp, possibly a date stamp]

[Faint text, possibly a date stamp]



COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

SEZIONE CENTRALE

PALERMO

CITTÀ

RISPOSTA A

30 MAG 1995

DEL

Prot. n.

25077

GRUPPO I

PROT. N.

7221

Cat. 2

Clas. 9

Fasc. 21

SI PREGA INDICARE NELLA RISPOSTA IL NUMERO DI PROTOCOLLO E L'UFFICIO A CUI SI RISPONDE

OGGETTO: Comunicazione annullamento delibera

ALLEGATI N.

al Comune di

VITORIA

Si comunica che questo CO.RE.CO. Sez. Centrale nella seduta del

25-5-95 ha annullato pari a 1 + deliberaN 64 del 7-3-95 decisioni 7439/7221

. Segue provvedimento motivato.

Il Segretario

(Dr. G. Giuffrida)



Regione Siciliana

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
SEZIONE CENTRALE
PALERMO

GRUPPO I°

decisione: Prot. 7439/7227A' L

11 GIU 1995	
Prot. n°	32654
Cl. n°	2

Palermo 11

9 GIU. 1995

Oggetto: TRASMISSIONE DECISIONE

Al

CORONE
VITTORIA

e.p.c.

all'Ass.to Reg.le EE.LL.

S E D E

Si trasmette copia della decisione adottata da questo CO.RE.CO.

Sezione Centrale nella seduta del 25.5.95 relativa alla delibera-
zione n° 64 del 7-3.95 di Codesto Ente

Il Segretario
(Dr. G. Giuffrida)

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

SEZIONE CENTRALE

PALERMO

9 GIU. 1995

7439/7221

Palermo li

l'anno millenovecentonovanta cinque il giorno venticinque del
mese di maggio in Palermo si è riunito il Comitato Regionale di
Controllo Sez. Centrale per gli Enti Locali con l'intervento dei Sigg.

O M I S S I S

Assiste il Segretario Dr. Giuffrida

Adotta la deliberazione n° 64 del 7.3.95 del Comune

di Vittoria avente per oggetto: approvazione regolamento ap-
provazione tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni.-

- Visto il D.L.P. Reg. 29/10/1955 n°6
- Visto il D.P. Reg. 29/10/1957 n°3
- Vista la L.R. 6/3/1985 n°9
- Vista la L.R. 3/12/1991 n°44
- Vista la L.R. 11/12/1991 n°48
- Vista la L.R. 26/5/1992 n°7

- Visto l'art. 32 del presente regolamento;
- Considerato che lo stesso, nella parte in cui prevede per il servizio
raccolta rifiuti percentuali di tariffe difforni da quelle previste
dal 2° comma dell'art. 59 del decreto legislativo n. 507/93;

P.Q.M.

Pronuncia l'annullamento parziale dell'atto limitatamente alla parte
censurata in premessa;-

RELATORE
Dr. Cuccia

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Cassata

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Giuffrida

F. G. C.
IL DIRIGENTE SUPERIORE



CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

C.A.P. 97019

44334

Prot. N.
Rif. to Dec. n. 7139/7221

MINUTA

Tecniche

Allegati N.

Adn 14/9/1995

del 25/5/1995

Per Sez.

AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

REGIONE CENTRALE

OGGETTO:

PALERMO

Delib. del C.C. n. 64 del
7/3/95. Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni

In relazione alla sopra segnata decisione di codesto Comitato in ordine alla deliberazione consiliare n. 64 del 7/3/1995, nel prendere atto della decisione medesima, si fa presente che il regolamento in oggetto meglio specificato non contiene alcun art. 32 stante che lo stesso consta di 31 articoli.

IL SINDACO

(On. Prof. Francesco Aiello)



Francesco Aiello

Al. "A"

COMUNE DI

VITTORIA

Provincia di

RAGUSA

BOZZA

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Art. 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Art. 4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Art. 5

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

(*) ATTIVITÀ	DETASSAZIONE %
Falegnamerie, <i>Intagliatori</i>	30%
Autocarrozzerie	40%
Autofficine per riparazione veicoli	40%
Gommisti	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	20%
Rosticcerie	40%
Pasticcerie	40%
Lavanderie	40%
Verniciatura	40%
Fonderie	40%

(*) Elenco puramente esemplificativo.

Art. 6

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art. 7

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di ~~privativa~~ ^{servizio}. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 60 % della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.
- b) in misura pari al 50 % della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1000 mt.
- c) in misura pari al 40 % della tariffa per distanze superiori ai 1000 mt.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore

** (1) come da delimitazione approvata con la precedente deliberazione del C.C.*

del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 20 % della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 8

Parti comuni del condominio

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art. 5, comma 2, punto c).

2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:

aumento del 10 % agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
aumento del 5 % agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini
aumento del 2 % agli alloggi siti in edifici oltre i 20 condomini

(Elenco puramente esemplificativo).

Art. 9

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di

rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dal

la deliberazione n. 1483 del 21-10-1984.

Art. 10
Esenzioni (*)

1. Sono esenti dalla tassa:

- A) UTENTI CHE GODONO, QUALE UNICA FONTE DI REDDITO, DELLA PENSIONE MINIMA INPS.
- B) UTENTI DISOCCUPATI DA OLTRE SEI MESI.
- C) UTENTI BISAGIATI CHE OCCUPANO LOCALI ULTRAPOPOLARI.

Tali esenzioni saranno concesse su presentazione di apposita istanza corredata delle necessarie documentazione.

Art. 11
Riduzioni

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che

(*) Nota: il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dall'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93 che recitano:

- 1) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.
- 3) Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.

3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante: 33 %;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 33 %;
- c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 33 %;
- d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 33 %;
- e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 33 %;
- f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: 33 %;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art. 12

Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. È temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 20 %.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 13

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. È fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

tale elenco per l'anno 1995 deve essere presentato entro il 30-8-1995.

4. La denuncia deve contenere:

- a) l'indicazione del codice fiscale;
- b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
- c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
- d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
- e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
- f) la provenienza;
- g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art. 14

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente su-bentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 16

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art. 17

Accertamento, riscossione e contenzioso

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili, sono abrogate tutte le disposizioni comunali esistenti in contrasto con quelle del presente regolamento.

ALLEGATO "B"

CITTA' DI VITTORIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

$$0 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 90$$

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 7/3/1995.

ART.1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

ART.2

Servizio di Nettezza Urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 19 settembre 1982 n.915, in conformità all'art.59 del D.Lgs.507/93, e successive aggiunzioni, integrazioni e/o modificazioni.
2. Ad esso si fa riferimento per quanto non contemplato dal presente regolamento ai fini dell'applicazione della tassa.

ART.3

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art.39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

ART.4

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.
2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

ART.5

Funzionario Responsabile

1. Il Sindaco designa un funzionario comunale al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa.
2. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.

ART.6

Zone di intervento

1. La tassa è dovuta nelle zone di territorio comunale in cui risulta essere istituito e attivato il servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei termini e con le modalità di cui al presente regolamento.

ART.7

Modalità del servizio

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto in regime di privativa nell'ambito dei centri urbani di Vittoria e Scoglitti ed eventualmente è esteso ai nuclei abitati ed alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
2. L'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana da adeguarsi ai sensi del D.Leg/vo 507/93.
3. Gli ambiti dei centri urbani di Vittoria e Scoglitti di cui agli artt. 3 e 11 del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono definiti dai confini di perimetro del centro urbano consolidato, così come individuati dal P.R.C. vigente.
- 4) La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta, o all'esterno dello stesso, quando, di fatto, detto servizio è attuato con regolarità ed efficienza, nell'arco dell'intero anno nei limiti ed ai sensi del presente regolamento.

ART.8

Standard di "normalità" del servizio.

1. Nelle zone dove il servizio viene svolto in regime di privativa lo standard minimo di qualità del servizio è definito dalle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima dei contenitori, della capacità minima che gli stessi devono assicurare, dalla frequenza della raccolta, dalle condizioni di integrità materiale dei contenitori, dalla frequenza di pulizia degli stessi, dalla continuità e regolarità temporale del servizio stesso.

ART.9

Regolarità del servizio.

1. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito e attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione, ovvero di esercizio della attività dell'utente, o viene interrotto per un periodo superiore a 30 giorni, o è effettuato in grave violazione del regolamento di cui alla delibera 544 del

10/7/1989 e successive aggiunte e modificazioni, deliberato dal C.C. a norma dell'art. 59, 1 comma, del D.Leg/vo 507/1993, relativamente alle distanze, alla capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, stabiliti in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio, nei termini di cui all'art. 7 del presente Regolamento, il tributo è dovuto nella misura ridotta del 40%.

ART.10

Interruzione temporanea del servizio

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

ART.11

Zone esterne ai centri urbani

- 1) Nelle zone esterne ai centri urbani di Vittoria e Scoglitti, nelle quali il servizio, previa adozione di apposita deliberazione della G.M., è limitato a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando quanto dovuto ai sensi dei successivi articoli.

ART.12

Zone esterne agli agglomerati urbani non servite.

- 1) Nelle zone esterne ai Centri urbani di Vittoria e Scoglitti e alle aree perimetrate di cui al precedente art.11, nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle seguenti misure, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.11, in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta, come segue:
 - a) - in misura pari al 60% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 200 mt. e fino a 300 mt.;
 - b) - in misura pari al 50% della tariffa, se la suddetta distanza supera i 300 mt. e fino a 400 mt.;
 - c) - in misura pari al 40% della tariffa per distanze da 400 mt. e fino a 500 mt.

ART.13

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 2.00 nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
 - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
 - e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce), o siano comunque tali da non poter produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrato in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;
 - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
 - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, può essere applicata la tassazione nella misura del 30% della

tariffa dovuta, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normative sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ART.14

Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 53 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

ART.15

Parti comuni del condominio.

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicate nell'art.13, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 507/1993, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota, secondo il presente prospetto:
aumento dell'8% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini
aumento del 5% agli alloggi siti in edifici sino a 20 condomini
aumento del 4% agli alloggi siti in edifici oltre i 20 condomini.

ART.16

Classi di contribuenza

1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili previste dalle deliberazioni n. 1489 del 31/10/1994.

ART. 17

Agevolazioni e riduzioni

1. E' esente dalla tassa:
 - a) utente, unico occupante, che goda quale esclusiva fonte di reddito della pensione minima INPS;
 - b) utenti che godono, quale unica fonte di reddito, la pensione minima INPS, che siano disabili o aventi a carico persone disabili con grado di invalidità riconosciuta superiore al 70%, se minori, portatori di grave handicap riconosciuto da visita specialistica.
2. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoelata :
 - a) utenti che godano quale unica fonte di reddito della pensione minima INPS, nella misura del 50%;
 - b) utenti costituiti da nucleo familiare i cui soggetti risultino disoccupati da oltre un anno, nella misura del 70%
3. Tali esenzioni saranno concesse su presentazione di apposita istanza corredata della necessaria documentazione.

ART.18

Tariffe per particolari condizioni d'uso.

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoelata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante: 25%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 25%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 33%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 33%;
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2) del D.Lgs. 507/1993: 30%.
4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

ART.19
Gettito della Tassa.

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, come determinato dall'art.61 del decreto legislativo n. 507/1993, nè può essere inferiore alla percentuale minima di copertura del predetto costo prevista dallo stesso art.61.-

ART.20
Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) i locali e le aree di proprietà comunale o adibiti ad uffici comunali;
 - b) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad altro uso.

ART.21
Classificazione

1. Nelle more della approvazione del presente Regolamento e comunque per l'esercizio finanziario 1995 continua ad applicarsi la classificazione delle categorie tassabili come precedentemente disciplinate.
2. Dal 1° Gennaio 1996 vige la seguente classificazione di categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria:
 - 1) locali delle abitazioni private e relative pertinenze compresi boxes e autorimesse;
 - 2) locali delle autorimesse e box ad uso privato non costituenti pertinenze delle abitazioni;
 - 3) locali dei servizi per autorimessa ad uso pubblico;
 - 4) locali degli uffici pubblici e privati e degli studi professionali;
 - 5) locali delle scuole pubbliche e private, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni e delle istituzioni di natura esclusivamente religiosa, a qualsiasi culto adibiti, culturale, sportiva, ricreativa; locali dei circoli di arena, di invalidi, combattentistici, dei partiti politici e di organizzazioni sindacali, locali delle Società di Mutuo Soccorso;
 - 6) locali degli istituti di pubblico ricovero, aventi anche scopo di beneficenza e delle comunità religiose;
 - 7) locali degli esercizi commerciali di grandi dimensioni (supermercati); complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive;
 - 8) aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari e analoghi complessi attrezzati, e locali di altri esercizi

commerciali;

9) locali degli esercizi commerciali di vendita di frutta e verdura, di pollame, di carni, di pesce;

10) Boxes Mercato -Insediamenti per lavorazione e spedizione prodotti ortofrutticoli - Stabilimenti industriali e commerciali;

11) Locali dei laboratori per radiotecnici, orafi, orologiai;

12) locali di abbigliamento, arredamento, di parrucchiere e barbiere, istituti di bellezza, delle palestre e simili ;

13) locali dei laboratori meccanici, artigianali, legatorie e falegnamerie;

14) locali delle sale cinematografiche e delle relative gallerie, locali dei teatri, delle sale di concerto;

15) locali delle sale da ballo, di ritrovo, dei trattenimenti, delle sale da spettacolo, da gioco, delle discoteche;

16) locali dei caffè dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, dei ristoranti, paninerie, rosticcerie, pizzerie;

17) locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, dei bagni pubblici, degli alberghi diurni;

18) ospedali, locali di collegi e convitti, delle case di cura, delle caserme e grandi comunità in genere;

19) locali dei magazzini di depositi;

20) aree dei distributori di carburante, dei banchi di vendita all'aperto ed altre aree scoperte ad uso privato.

3. Le tariffe per l'applicazione della tassa vengono determinate dalla Giunta Comunale con separato provvedimento secondo il disposto dell'art. 69 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.

ART.22

Tassa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

E' temporaneo l'uso inferiore a 6 mesi e non ricorrente.

2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 30%.
3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.
4. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni:

- esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di durata inferiore a ore 24. L'esenzione non opera per la occupazione di aree mercatali e fieristiche anche se è inferiore alle 24 ore.

ART.23

Denunce

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione dei contribuenti presso l'Ufficio tributi del Comune.
2. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
Tale elenco per l'anno 1995 deve essere presentato entro il 30 settembre 1995.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi.
In particolare dovranno essere specificati:
per le persone fisiche: il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione e rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

ART.24

Accertamento e controllo

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

ART.25

Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

ART.26

Riscossione

1. Gli importi dovuti per il tributo e relativi addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art.72 del D.Lgs. 507/1993.
2. Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire 500, per eccesso se è superiore.
3. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7% per ogni semestre o frazione di semestre.

ART. 27

Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il

- Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
 3. In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.
 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura del 7 per cento semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART.28 **Contenzioso**

1. Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31/12/1992 n.545 e al D.Lgs. 31/12/1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale delle entrate per la Sicilia, Sezione staccata di Ragusa.

ART.29 **Disposizioni transitorie.**

1. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dall' art.12 che hanno decorrenza dal 1/1/1995 e dall'art. 18, che hanno decorrenza dall'1/1/1996.
2. In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce, di cui all'art. 23, originarie e di variazione, relative agli anni 1994 e 1995, nonché le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento tributario del tributo, le richieste di detassazione o riduzioni previste nel presente regolamento, vanno prodotti entro il 30 settembre ed hanno effetto quanto alla modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e delle agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.
3. I termini di accertamento e di riscossione di cui agli artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs.507/93 si applicano anche ai crediti tributari relativi

agli anni anteriori al 1994, fermi restando gli effetti prodottisi in base alla precedente regolamentazione (delib.C.C. n.644/89) e successive aggiunte e modificazioni.

4. In deroga al disposto dell'art.72, comma 1, del D.Lgs. 507/93 i ruoli principali e suppletivi, per i quali non sia intervenuta decadenza in base alla normativa precedente, non formati alla data del 1° gennaio 1994, possono essere formati ed emessi entro il termine perentorio del 15 dicembre 1996.
5. Entro il 30 settembre 1995 vanno prodotte le relative denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base alla previgente regolamentazione, e le richieste di detassazione o riduzioni previste.

ART.30 **Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento.

ART.31 **Norme di rinvio.**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del decreto legislativo 15/11/1993 n.507 e successive modificazioni.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale

dal 05/04/1995 al 23/4/1995

col n. _____ del Reg. pubblicazioni

senza reclami,

Il Messo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 1109

Il sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio dal 9/4/1995
al 23/4/95 e che non sono pervenuti reclami a questo Ufficio.

Dalla Residenza Municipale, il 24/4/1995

IL SEGRETARIO GENERALE

(Spazio riservato all'organo di controllo)

comunicare **PARZIALI**
V. ~~Funogramma~~ di annullamento allegato

CITTA' DI VITTORIA

Il superiore attestato è conforme a quello apposto dalla CO.RE.CO.

Vittoria, li 13-06-1995

IL SEGRETARIO GENERALE

1528
Si attesta che una copia del presente _____ è stata affissa

all'Albo Pretorio di questo Comune dal 01-06-95 al 16-06-95

1528 opposizioni o reclami

